



## IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2013

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto l'art. 1, commi 161-170, della L. 27.12.2006, n. 296; Visto il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23;  
Visto l'art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito in L. 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;  
Visto l'art. 4 del D.L. 02.03.2012, n. 16, convertito con modificazioni in L. 26.04.2012, n. 44;  
Visto l'art. 1 c.380 della L. n.228/2012;  
Visto l'art. 10 del D.L. 8 aprile 2013, n. 35;

### INFORMA

che entro il **17 GIUGNO 2013** deve essere effettuato il versamento dell' **ACCONTO** dell'imposta municipale propria (I.M.U.) dovuta per l'anno d'imposta 2013.

Nelle more della riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, **IL VERSAMENTO È SOSPESO PER LE SEGUENTI CATEGORIE DI IMMOBILI:**

- a) **abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;**  
b) **unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del d.p.r. n. 616/1977;**  
c) **terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'art.13, commi 4,5 e 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 e successive modificazioni.**  
In caso di mancata riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell'imposta municipale propria degli immobili di cui al **medesimo articolo 1 è differito al 16 settembre 2013.**

**L'IMPOSTA SU TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI DEVE ESSERE REGOLARMENTE VERSATA ENTRO LE SCADENZE DEL 17 GIUGNO 2013 E DEL 16 DICEMBRE 2013.**

### Base imponibile:

Cat. A (no A/10)	160	Cat. A/10	80	Cat. B	140	Cat. C/1	55
Cat. C/2-C/6-C/7	160	Cat. C/3-C/4-C/5	140	Cat. D (escl. D/5)	65	Cat. D/5	80

- Fabbricati iscritti in catasto: rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, **rivalutata del 5%**, con applicati i seguenti **moltiplicatori**, diversi a seconda della **categoria catastale** del fabbricato:

**Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore**

- Fabbricati di **categoria D** non iscritti in catasto, interamente appartenenti ad imprese, distintamente contabilizzati:

- valore contabile, calcolato secondo le modalità dettate dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs 504/92.

- Aree fabbricabili: valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione (art. 5, c. 5, D.Lgs 504/92).

- Terreni agricoli: reddito dominicale vigente in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutata del 25%, moltiplicata per il coefficiente 135 (ridotto a 110 per i terreni agricoli ed incolti posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola).

**Calcolo dell'imposta:** il calcolo dell'imposta deve effettuarsi applicando alla base imponibile come sopra determinata

l'aliquota e l'eventuale detrazione (nel caso di abitazione principale e pertinenze). Per la **prima rata** i soggetti passivi calcolano l'imposta nella misura pari al 50 per cento di quella dovuta sulla base dell'aliquota e della detrazione stabiliti per il 2012. Per la **seconda rata**, i contribuenti devono effettuare il pagamento prendendo in considerazione le aliquote deliberate dal Comune e pubblicate sul sito del Comune e su quello del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 16 ottobre 2013, operando l'eventuale conguaglio nel caso il Comune deliberi aliquote diverse da quelle del 2012.

**Aliquote stabilite dal Comune per il 2012:**

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e pertinenze	0,55%
Terreni agricoli	0,55%
Unità immobiliari da A/1 ad A/9; C/2, C/6, C/7 non adibite ad abitazioni principali o pertinenze delle stesse	1,00%
Aree fabbricabili	1,00%
Tutti gli altri immobili - Aliquota di base	0,86%

**Fabbricati rurali strumentali classificati nel gruppo catastale D:** Secondo il Ministero delle finanze (Ris. n. 5/DF del 28.3.2013) con l'introduzione della disposizione di cui al comma 380, dell'art. 1 della L. n. 228/2012 i comuni non possono esercitare la facoltà di ridurre l'aliquota agevolata dello 0,2 per cento fino allo 0,1 per cento. Pertanto **tali fabbricati vengono tassati con l'aliquota dello 0,2 per cento.**

**Abitazione principale:** ai fini del tributo è **abitazione principale** il fabbricato iscritto o iscrivibile in catasto come **unica unità immobiliare** in cui il **possessore ed il suo nucleo familiare** dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono **pertinenze** le unità immobiliari esclusivamente classificate nelle categorie catastali **C/2-C/6-C/7**, nel limite massimo di **una unità pertinenziale** per ciascuna delle categorie indicate, **anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.**

**Detrazioni e riduzioni:** per l'**unità immobiliare adibita ad abitazione principale** compete, per il 2013, una **detrazione** di imposta di **€ 200**, da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e da suddividere in parti uguali tra i soggetti passivi per i quali l'unità immobiliare è abitazione principale. Compete inoltre, per il 2012, una **maggiorazione della detrazione di € 50** per ogni figlio di **età inferiore a 26 anni**, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'abitazione principale, fino ad un **massimo di € 400**. La detrazione e la maggiorazione spettano fino a concorrenza dell'imposta dovuta sull'abitazione principale e relative pertinenze. Per i **terreni agricoli** posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, si applicano le riduzioni dell'imposta, nelle misure stabilite dall'art. 13, comma 8-bis, del D.L. 201/2011.

**Pagamento:** il versamento dell'imposta deve eseguirsi a **mezzo modello F24 (sezione IMU e altri tributi locali)**, utilizzando

i codici tributo sotto indicati. **Il codice comune da indicare è L273.** L'imposta, senza decurtare la quota stata, va versata interamente ai comuni. Solo per i fabbricati di categoria D l'imposta deve essere versata interamente allo stato. Per gli immobili di categoria "D" il versamento va effettuato, a partire dal 2013, ad aliquota 0,76 per cento, a favore dello stato, mentre la quota aggiuntiva di aliquota deliberata dal Consiglio comunale va versata in favore del comune. L'importo da versare deve essere arrotondato all'euro (art. 1, comma 166, Legge Finanziaria 2007). In alternativa potrà essere utilizzato il bollettino postale con numero di conto unico (n. **1008857615**) reperibile presso gli sportelli di Poste Italiane SpA.

Tipologia immobili	Codice IMU quota Comune	Codice IMU quota Stato
Abitazione principale e pertinenze	3912	====
Terreni	3914	====
Aree fabbricabili	3916	====
Altri fabbricati	3918	====
Immobili classificati nel gruppo catastale "D"	3930	3925

**Assimilazioni:** le unità immobiliari possedute da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente sono assimilate alle abitazioni principali, a condizione che le stesse non siano locate. Alle predette unità immobiliari si applica lo stesso trattamento previsto per l'abitazione principale, vale a dire aliquota ridotta e detrazione. In questa ipotesi il versamento deve essere effettuato interamente al Comune.

**Dichiarazione:** I contribuenti sono tenuti a presentare la dichiarazione **entro 30 giugno** dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con apposito decreto ministeriale. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012 le dichiarazioni devono essere presentate entro il **30 giugno 2013**. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Per maggiori informazioni:

Comune di Torremaggiore - Ufficio Tributi - Piazza della Repubblica, 2.

PEC: [tributi.torremaggiore@anutel.it](mailto:tributi.torremaggiore@anutel.it)

Tel. 0882/391310; sito internet: [www.comune.torremaggiore.fg.it](http://www.comune.torremaggiore.fg.it).

Torremaggiore, 23 maggio 2013

Il Capo Ufficio Tributi  
dott. Pio D'ERRICO

Il Dirigente dei Servizi Finanziari  
dott. Mariano IPPOLITO